BANDO

PER L'AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO PROVINCIALE ROMANO E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONFIDI.

Edizione 2015

Art. 1
Finalità

La Camera di Commercio di Roma, nell'ambito delle proprie finalità di supporto all'economia del territorio e al fine di agevolare l'accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia, in armonia con il Documento Congiunto Unioncamere-Assoconfidi sulle politiche per l'accesso al credito delle PMI, indice il presente Bando volto a sostenere i Confidi nel loro processo di trasformazione in intermediari finanziari vigilati ovvero ad agevolarne i processi aggregativi, attraverso la concessione di contributi destinati a permetterne la patrimonializzazione.

Art. 2
Contributi per la patrimonializzazione

Lo stanziamento complessivo messo a disposizione per sostenere la patrimonializzazione dei Confidi beneficiari è pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), destinati alla valorizzazione del capitale sociale dei Confidi beneficiari, di cui € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) esclusivamente destinati ai soggetti di cui all'art. 3, ed € 700.000,00 (settecentomila/00) esclusivamente destinati ai soggetti di cui all'art. 5.

La Camera di Commercio di Roma si riserva di designare un componente del Collegio sindacale dei Confidi risultati beneficiari del contributo in parola.

Art. 3
Confidi intermediari finanziari

Beneficiari sono i Confidi in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 (Legge Quadro), già iscritti alla data di pubblicazione del presente Bando al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma, che:

a) siano già iscritti all'Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 T.U.B. ovvero abbiano già presentato apposita domanda per l'iscrizione agli Organi di Vigilanza e si trovino nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al medesimo Albo;

b) abbiano presentato istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 T.U.B., secondo quanto stabilito dal c. 2 dell'art. 4 del DM MEF n. 53 del 2015.

Costoro possono presentare domanda per accedere all'intervento camerale previsto dai successivi articoli, sempreché alla data del 31 dicembre 2014, abbiano, tra i propri soci o consorziati, almeno 100 (cento) imprese iscritte alla Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella Provincia di Roma.

I soggetti non dotati dei requisiti indicati dai precedenti commi sono esclusi dal contributo.

Dell'ammissione o dell'esclusione dal contributo viene data formale comunicazione entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 4
Valorizzazione del capitale sociale dei Confidi intermediari finanziari

Lo stanziamento di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) viene attribuito sulla base del rapporto tra capitale sociale sottoscritto e versato dalle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, così come indicato nel Libro Soci alla data del 31 dicembre 2014, di ciascun Confidi e la somma totale dei capitali sociali di tutti i soggetti ammessi, sempre riferiti alle medesime imprese.

Il contributo, rivolto a massimizzare i benefici di accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese del territorio, deve essere computato nel patrimonio di vigilanza del Confidi beneficiario secondo le previsioni della Circolare Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti e della Comunicazione Banca d'Italia del 25 novembre 2008.

Art. 5
Confidi ex art. 112 T.U.B.

Beneficiari sono i Confidi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 (Legge Quadro), già iscritti alla data di pubblicazione del presente Bando al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma e all'Elenco di cui al c. 1 dell'art. 112 T.U.B., sempreché alla data del 31 dicembre 2014, abbiano, tra i propri soci o consorziati, almeno 100 (cento) imprese iscritte alla Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma.

Costoro possono presentare domanda per accedere agli interventi camerali previsti dal successivo art. 6, se:

a) alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 8, abbiano posto in essere un processo di fusione, secondo le modalità previste dall'art. 2501 ss. del Codice Civile, con un altro Confidi iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma e all'Elenco di cui al c. 1 dell'art. 112 T.U.B.;
b) ovvero abbiano sottoscritto, a partire dal 1° gennaio 2015 e entro il termine finale di presentazione della domanda di cui al successivo art. 8, un contratto di rete, o altro simile strumento privatistico, con uno dei soggetti di cui al precedente art. 3, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma, di cui almeno il 40% dei soci o consorziati siano imprese iscritte alla Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella Provincia di Roma, come risultante dal Libro Soci alla data del 31 dicembre 2014.

Nel caso di cui alla lettera a):

- se il processo è giunto al termine, l'atto di fusione deve essere intervenuto a partire dal 1° gennaio 2015;
- se il processo aggregativo non si è ancora concluso, il relativo atto deliberativo deve essere intervenuto a partire dal 1° gennaio 2015 e l'atto di fusione deve intervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine di chiusura del presente bando;
- in ogni caso, possono presentare domanda di ammissione al contributo soltanto i soggetti risultanti dal processo di fusione ai sensi dell'art. 2504 *bis* del Codice Civile (la società che risulta dalla fusione o quella incorporante).

Tutti i Confidi coinvolti nel processo aggregativo di cui alla lettera b) possono presentare domanda di ammissione al contributo ciascuno per proprio conto, purché individualmente in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

I soggetti non dotati dei requisiti indicati dal primo comma ovvero che non si trovino in una delle situazioni di cui alla precedente lett. a) ovvero b) sono esclusi dal contributo.

Dell'ammissione o dell'esclusione dal contributo è data formale comunicazione entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 6
Valorizzazione del capitale sociale dei Confidi ex art. 112 T.U.B.

Lo stanziamento di € 700.000,00 (settecentomila/00) viene attribuito sulla base del rapporto tra capitale sociale sottoscritto e versato dalle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, così come indicato nel libro soci alla data del 31 dicembre 2014, di ciascun Confidi e la somma totale dei capitali sociali di tutti i soggetti ammessi, sempre riferiti alle medesime imprese.

Il contributo, rivolto a massimizzare i benefici di accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese del territorio, deve essere computato nel patrimonio netto del Confidi beneficiario.

Art. 7
Erogazione dei contributi

Il contributo di cui agli articoli precedenti viene erogato ai Confidi beneficiari in un'unica soluzione a seguito della formale ammissione a contributo da parte della Camera, e, nel caso di cui all'art. 5 lett. a), successivamente all'atto di fusione.

Art. 8
Presentazione delle domande

I Confidi interessati devono inviare **entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 18 dicembre 2015**, all'indirizzo *contributiecredito@rm.legalmail.camcom.it* esclusivamente dalla propria casella PEC, la domanda redatta sull'apposito modello all'uopo predisposto (scaricabile dal sito istituzionale della Camera *www.rm.camcom.gov.it*), sottoscritta dal Legale Rappresentante, e contenente:

a) i dati completi del Confidi richiedente, ivi compresi quelli fiscali e contributivi;
b) il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma;

c) il numero complessivo delle imprese consorziate o socie, come risultante dal Libro Soci alla data del 31 dicembre 2014;
d) l'importo del capitale sociale sottoscritto e versato dalle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma, come risultante dal Libro Soci alla data del 31 dicembre 2014;
e) per i soli Confidi ex art. 5 lett. a) i dati completi del o dei Confidi con cui si è proceduto o si sta procedendo all'operazione di fusione;
f) per i soli Confidi ex art. 5 lett. b) i dati completi del Confidi con il quale si è proceduto all'operazione *de qua*, ivi compreso il totale dei soci o consorziati e il numero delle imprese socie o consorziate iscritte alla Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa nella Provincia di Roma, come risultante dal Libro Soci alla data del 31 dicembre 2014.

Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo e statuto nel testo vigente alla data di presentazione della domanda, in copia dichiarata conforme all'originale con attestazione in calce sottoscritta (anche non digitalmente) dal Legale Rappresentante;
2. modulo di soggettività fiscale opportunamente compilato;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
4. *per i soli Confidi ex art. 3*, copia dei documenti attestanti l'avvenuta iscrizione o la presentazione della domanda per l'iscrizione agli Organi di Vigilanza;
5. *per i soli Confidi ex art. 5*, i documenti comprovanti le operazioni di cui alla lett. a) ovvero b) (atto di fusione oppure delibera di approvazione da parte dell'organo del Confidi richiedente ovvero contratto di rete o simile atto privatistico), nonché una relazione che spieghi con completezza il progetto di aggregazione ovvero il funzionamento del contratto di rete o simile atto privatistico, l'*iter* seguito e ogni informazione atta a esplicare le operazioni compiute.

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi richiedente e inviati secondo le modalità previste dal precedente comma 1, pena l'esclusione dal contributo.

La Camera si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni ai Confidi richiedenti relativamente alle operazioni di cui all'art. 5 lett. a) ovvero b), nonché di far integrare la documentazione presentata.